ALLEGATO 4 – REQUISITI TECNICO COSTRUTTIVI E GESTIONALI RELATIVI ALLE SINGOLE CATEGORIE DI IMPIANTO E ATTIVITA'

INDICE

4.1) Requisiti tecnico costruttivi e gestionali degli impianti di "Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g"

4.2) Requisiti tecnico costruttivi e gestionali dell'impianto di "Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 Kg/giorno."

4.3) Requisiti tecnico costruttivi e gestionali degli impianti utilizzati per la "Produzione di calcestruzzo"

4.4) Requisiti tecnico costruttivi e gestionali degli impianti di "Saldatura e taglio termico di oggetti e superfici metalliche ferrose e non ferrose"

4.5) Requisiti tecnico costruttivi e gestionali degli impianti di "Tipografia, litografia, serigrafia con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 30 kg/g"

4.6) Requisiti tecnico costruttivi e gestionali degli impianti di "Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/g e 2000 kg/anno e con consumo massimo teorico non superiore a 1000 kg/anno per le sostanze o i preparati etichettati con le frasi di rischio r40 ed r68"

4.7) Requisiti tecnico costruttivi e gestionali degli impianti di "Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/g e 2.2 ton/anno"

4.8) Requisiti tecnico costruttivi e gestionali degli impianti di "utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g"

4.9) Requisiti tecnico costruttivi e gestionali degli impianti di "Torrefazione di caffe' ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/g"

4.8) Requisiti tecnico costruttivi e gestionali degli impianti di "utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g"

1) CAMPO DI APPLICAZIONE

Rientrano in questo provvedimento le emissioni derivanti da impianti che utilizzano mastici e sostanze collanti in quantità non superiore a 100 Kg/g.
Tra queste, non devono essere autorizzati impianti di incollaggio con utilizzo di prodotti collanti aventi contenuto di solvente nullo e privi di isocianati e sostanze ritenute cancerogene come individuate in Tabella A.1 alla parte II allegato I alla parte V del D. Lgs. 152/2006; pertanto i Gestori non sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per tali impianti e non sono tenuti al rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato 3 e all'allegato 4.8 della presente autorizzazione generale , ma devono esclusivamente compilare la dichiarazione riportata di seguito ed inviarla al Comune.. Inoltre i gestori devono dimostrare di rientrare all'interno delle soglie dimensionali indicate, pertanto sono tenuti a conservare in stabilimento, per almeno 5 anni, le fatture di acquisto delle sostanze collanti e le relative schede di sicurezza.

Tutti gli impianti che utilizzano mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti in quantità inferiore o uguale a 100 Kg/g e che non rientrano nella precedente categoria devono rispettare le prescrizioni di cui all'allegato 3 e al'allegato 4.8 della presente autorizzazione generale .

2) PRESCRIZIONI DI CARATTERE TECNICO E GESTIONALE

Gli impianti che utilizzano mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti in quantità inferiore o uguale a 100 Kg/g e che devono essere autorizzate ai sensi di quanto disposto al punto 1) sono autorizzati allo svolgimento di:

1) Incollaggio non a spruzzo delle parti eseguito su banchi o macchine di incollaggio
2) essiccamento dei pezzi in forni

Per sostanze collanti si intendono le sostanze costituite da macromolecole di origine naturale o sintetica che, poste fra superfici di materiali uguali o diversi, ne permettono l'adesione per allontanamento del solvente, o per fusione e successiva solidificazione, oppure per pressione o per effetto chimico di reticolazione; nel caso in cui un prodotto collante derivi dalla miscelazione di più componenti, per il calcolo dei quantitativi si fa riferimento al totale.
Nel caso di incollaggio con utilizzo di resine l'autorizzazione dovrà essere richiesta in via ordinaria alla Provincia territorialmente competente.

Non sono ammesse sostanze collanti che possano produrre in emissione Sostanze organiche Volatili libere appartenenti alla Tabella A1, paragrafo 1 o alle classi I e II della Tabella D, paragrafo 4 della Parte II Allegato I alla parte V del D. Lgs. 152/2006.

Per le emissioni derivanti da attività di incollaggio con utilizzo di collanti inferiore/uguale a 5 kg/settimana dovrà essere assicurata la presenza di idonei ricambi d'aria ambiente.

Per le emissioni derivanti da incollaggio con utilizzo di collanti superiore a 5 kg/settimana e inferiore a 100 kg/giorno dovrà essere prevista la captazione dell'effluente e l'eventuale convogliamento a idoneo impianto di abbattimento al fine di rispettare il seguente valore limite all'emissione:

Inquinante	Valore limite in concentrazione
COV	80 mg/Nmc

Il sistema di abbattimento utilizzato dovrà avere le caratteristiche di seguito specificate:

Filtro a carbone attivo

Parametri	Valori di riferimento
Quantità di carbone attivo installato	Superiore a 150 kg
Efficienza minima di abbattimento	80%
Velocità superficiale dell'effluente gassoso [m/s]	<= 0.4
Temperatura dell'effluente gassoso [°C]	<=45
Tempo di contatto [s]	>=1.5
Spessore del letto [m]	>=0.5

Impianto di combustione termica

Parametri richiesti	Dati di progetto
T di esercizio [°C]	700-1300
Velocità dell'effluente gassoso [m/s]	6-15
Tempo di permanenza [s]	0.3-2
Accensione automatica quando T fumi [°C]	120

Impianto di combustione catalitica

Parametri richiesti	Dati di progetto
T di esercizio [°C]	300-600
Velocità di attraversamento del letto [m/s]	1.8-10.5
Volume di catalizzatore per mc di portata di effluente da trattare [mc / mc/s]	0.06-0.12
Spessore del letto [m]	0.2-0.6
Tempo di permanenza [s]	0.06-0.3
Tipo di bruciatore	Modulante
Accensione automatica quando T fumi [°C]	120

L'esercizio e la manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento dell'impianto, il rispetto del valore limite fissato. Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio dei sistemi di abbattimento, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dei sistemi stessi.

La sostituzione di ogni carica di carbone attivo dovrà essere effettuata con una periodicità determinata facendo riferimento ad una capacità di adsorbimento del carbone attivo pari al 20%.'

I **generatori di calore** a servizio dell'attività, possono essere alimentati esclusivamente a metano, GPL e gasolio. Le conseguenti emissioni sono ritenute poco significative e pertanto non sono soggette ad autorizzazione, in quanto le potenzialità sono contenute entro le soglie fissate alla parte I dell'Allegato IV alla parte V del D. Lgs. 152/06 (<1MW per impianti a gasolio; <3 MW per impianti a GPL e metano).
Il combustibile utilizzato dovrà rispettare le disposizioni della vigente normativa in materia di combustibili.
Il Gestore deve inoltre effettuare la manutenzione periodica dell'impianto, al fine di garantirne il corretto funzionamento, secondo quanto indicato dal costruttore o, in assenza di tali indicazione, con frequenza almeno annuale.

3) CONTROLLI PERIODICI

L'impresa deve trasmettere a Comune , entro il 30 aprile di ogni anno, una dichiarazione conforme al modello riportato di seguito, nella quale siano indicati il consumo di materie prime utilizzate nell'arco dell'anno e l'indicazione della manutenzione eseguita per il mantenimento in efficienza dei sistemi di abbattimento adottati. Unitamente alla dichiarazione annuale dovranno essere inviate le schede tecniche dei prodotti utilizzati.

Con frequenza annuale gli impianti con consumo di sostanze collanti superiore a 5 Kg/sett dovranno effettuare autocontrolli delle emissioni per la verifica del rispetto dei limiti imposti; i risultati dovranno essere trasmessi al Comune, contestualmente alla dichiarazione annuale. Nello svolgimento degli autocontrolli si dovranno mettere in atto le prescrizioni individuati nella parte generale della presente autorizzazione al punto 6 dell'Allegato 3 recante "modalità di controllo delle emissioni.

4) METODICHE PER IL CONTROLLO DELLE EMISSIONI

Per gli adempimenti individuati nella parte generale della presente autorizzazione al punto 6 dell'Allegato 3 recante "modalità di controllo delle emissioni" e per lo svolgimento degli autocontrolli periodici sono indicate le seguenti metodiche:

Polveri:

Polveri totali	Metodo manuale determinazione gravimetrica	UNI EN 13284-1, 2003

COV	Adsorbimento su carboni attivi ed analisi gascromatografica (determinazione singoli composti)	UNI EN 13649

I tempi e il numero di prelievi necessari all'accertamento delle emissioni dovranno essere stabiliti in base a quanto disposto dal Manuale UNICHIM 158/88.
Potranno essere utilizzate metodiche alternative a quelle proposte purché abbiano limite di rilevabilità compatibile con i limiti all'emissione fissati e purché sia indicata la metodica utilizzata sul referto analitico. Tali metodiche dovranno essere concordate preventivamente con ARPAL.

5) ALTRE PRESCRIZIONI

L'impresa deve conservare per almeno 5 anni le fatture di acquisto dei prodotti utilizzati e le relative schede di sicurezza, nonché, in caso sia installato un impianto a carboni attivi, la documentazione comprovante la sostituzione di ogni carica di carbone attivo. I carboni attivi esausti dovranno inoltre essere smaltiti nel rispetto della vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti.

MODELLO DI DICHIARAZIONE ANNUALE DA INVIARE ENTRO IL 30 APRILE DI OGNI ANNO

IMPIANTO DI "UTILIZZAZIONE DI MASTICI E COLLE CON CONSUMO COMPLESSIVO DI SOSTANZE COLLANTI NON SUPERIORE A 100 KG/G"

DITTA _____

PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01/01 al 31/12 DELL'ANNO: .....

1. MATERIE PRIME UTILIZZATE E CONSUMATE

Materia prima	**Utilizzati**
Nome	Kg/anno

Dovranno essere indicate nello specifico le tipologie di colle utilizzate e dovranno essere allegate le schede di sicurezza dalle quali sia possibile evincere la relativa composizione e gli ingredienti.

2. IMPIANTO DI ABBATTIMENTO A CARBONE ATTIVO

Filtro a carbone attivo	Data sostituzione	Peso in kg

3. COMBUSTORE TERMICO E/O CATALITICO

Riportare informazioni relative ad operazioni di manutenzione svolte nel corso dell'anno (data di svolgimento, descrizione delle operazioni, ecc.)

Il Gestore
(timbro e firma)

_____

MODELLO DI DICHIARAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DEI GESTORI PER IMPIANTI CHE NON NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE (PARAGRAFO 1)

Al Comune di _____
Via _____
_____

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____ e residente a _____ (____) in Via _____ n. _____, in qualità di gestore dell'impresa (indicare denominazione e ragione sociale) _____

_____

con sede legale in _____ (___) Via _____, n°_____, tel. _____, partita IVA n°_____, numero di addetti ____

DICHIARA

Che presso lo stabilimento sito nel Comune di _____ in via/corso/piazza _____ si svolge attività di incollaggio con utilizzo di mastici e prodotti collanti non superiori a 100kg/g e aventi contenuto di solvente nullo e privi di isocianati e sostanze ritenute cancerogene come individuate in Tabella A.1 alla parte II allegato I alla parte V del D. Lgs. 152/2006.

SI IMPEGNA

a conservare in stabilimento, per almeno 5 anni, le fatture di acquisto dei prodotti collanti utilizzati e le relative schede di sicurezza.

Il Gestore
(timbro e firma)

_____

ALLEGATO 5

CRITERI PROCEDURE E DISPOSIZIONI PER LE AUTORIZZAZIONI GENERALI

1) AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI GENERALI

a) Dovrà presentare domanda di autorizzazione generale ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06:
   - ⇒ il gestore che intenda installare, trasferire o modificare uno stabilimento;
   - ⇒ il gestore che, nei casi di rinnovo periodico o primo rinnovo dell'autorizzazione, intende continuare l'esercizio dell'impianto presente nello stabilimento.

b) I gestori sia in caso di rinnovo dell'autorizzazione che di installazione, modifica o trasferimento di uno stabilimento possono avvalersi della procedura semplificata di autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera, presentando domanda al Comune, solo se nello stabilimento sono presenti esclusivamente una o più categorie di impianti e attività per le quali la Regione ha definito i requisiti tecnico costruttivi e gestionali e la modulistica per l'accesso al procedimento di autorizzazione in via generale, purché siano rispettate le soglie di consumo o produzione previste, ove presenti, ed i requisiti tecnico costruttivi e gestionali.

c) Il gestore di stabilimenti in cui sono presenti impianti o attività per cui la Giunta regionale ha adottato le autorizzazioni generali, può comunque presentare domanda di autorizzazione in via ordinaria.

2) ESCLUSIONI DALLA PROCEDURA SEMPLIFICATA

1) I gestori di stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente una o più categorie di impianti e attività per le quali la Giunta regionale ha definito i requisiti tecnico costruttivi e gestionali e la modulistica per l'accesso al procedimento di autorizzazione in via generale, purché siano rispettate le soglie di consumo o produzione previste, ove presenti, devono presentare al Comune domanda di autorizzazione seguendo le procedure ordinarie previste dall'art. 269 del D. Lgs. 152/2006, nei seguenti casi:
   i) Se sono emesse sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, secondo quanto disposto dall'art. 272 comma 4 del medesimo decreto;
   ii) Se sono utilizzate le sostanze o i preparati classificati dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61, secondo quanto disposto dall'art. 272 comma 4 del medesimo decreto;
   iii) Se non sono rispettati i requisiti tecnico costruttivi e gestionali;
   iv) Se, pur nel rispetto dei requisiti tecnico costruttivi e gestionali, non intendono avvalersi della autorizzazione generale, secondo quanto disposto dall'art. 272 comma 2;
2) I singoli impianti e attività non possono essere oggetto di distinte autorizzazioni. Pertanto i gestori degli stabilimenti in cui sono presenti anche impianti e attività da autorizzare in via ordinaria sono tenuti a seguire la procedura ordinaria di cui all'art. 269 del D.lgs. 152/06 comprensiva di tutti gli impianti dello stabilimento.

3) PROCEDURE PER L'INSTALLAZIONE, TRASFERIMENTO, MODIFICA DI UNO STABILIMENTO E PER IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE IN PROCEDURA SEMPLIFICATA

1. Per avvalersi della procedura semplificata di autorizzazione generale, sia in caso di rinnovo che di installazione, modifica o trasferimento di uno stabilimento, il gestore deve dichiarare al Comune territorialmente competente la rispondenza degli impianti e attività presenti nello stabilimento, ai requisiti tecnico costruttivi e gestionali definiti dalla Giunta regionale e la compatibilità dell'area interessata dalle attività con le prescrizioni del vigente strumento urbanistico generale del Comune. In caso di rinnovo, se non sono rispettati i requisiti tecnico costruttivi e gestionali per l'adesione all'autorizzazione in via generale, il gestore presenta contestualmente alla domanda di autorizzazione, un progetto per l'adeguamento degli impianti non conformi. La domanda è firmata in calce dal gestore dello stabilimento. Ai sensi

dell'articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, la firma in calce non è soggetta ad autenticazione se è allegata la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.

2. i gestori che intendono installare, modificare o trasferire stabilimenti avvalendosi della autorizzazione generale, devono presentare al Comune territorialmente competente domanda di adesione all'autorizzazione generale, almeno 45 giorni prima dell'installazione dello stabilimento o della modifica; l'Amministrazione comunale, , con proprio provvedimento, può negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o i requisiti previsti dai piani e dai programmi o dalle normative di cui all'articolo 271, commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06, o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale;
   - Il gestore che intende installare, modificare o trasferire uno stabilimento, nel caso in cui non sia stata negata l'autorizzazione, deve darne comunicazione al Comune territorialmente competente e per conoscenza all'Arpal, almeno 15 giorni prima della messa in esercizio;
   - Il gestore presenta domanda di autorizzazione in conformità all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 in caso di modifiche per effetto delle quali lo stabilimento non è più conforme ai requisiti per l'accesso all'autorizzazione generale;
   - Decorsi 24 mesi dalla richiesta di adesione all'autorizzazione in via generale senza che l'impianto sia messo in esercizio, modificato o trasferito, l'autorizzazione decade.
3. Le autorizzazioni generali sono soggette a periodico rinnovo. L'autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai dieci anni successivi all'adesione. Non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche sostanziali dello stabilimento. Almeno quarantacinque giorni prima della scadenza di tale periodo i gestori presentano domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi prescritti.
4. I gestori di stabilimenti in cui sono presenti una o più categorie di impianti e attività per le quali viene rinnovata dalla Regione in maniera completa, la documentazione per l'accesso alla procedura semplificata di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, sono tenuti a presentare domanda per il primo rinnovo dell'autorizzazione, secondo i termini stabiliti nei provvedimenti di approvazioni dei nuovi requisiti e della nuova modulistica.
5. In tutti i casi di rinnovo:
   - l'esercizio può essere continuato sino alla data di presentazione della domanda di rinnovo;
   - in caso di mancata presentazione della domanda di rinnovo nei termini previsti lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione;
   - gli impianti presenti nello stabilimento devono essere adeguati ai requisiti tecnico costruttivi e gestionali entro il termine fissato dal progetto di adeguamento che non potrà comunque essere superiore ad un anno dalla data di presentazione della domanda di adesione;
   - durante tale periodo l'esercizio può essere continuato se l'autorità competente non nega l'adesione all'autorizzazione generale .

DISPOSIZIONI PER GLI STABILIMENTI AUTORIZZATI IN VIA GENERALE

1. La cessazione dell'attività degli impianti presenti nello stabilimento dovrà essere comunicata dal gestore al Comune entro 60 giorni dalla stessa;
2. In caso di cambiamento di ragione sociale il gestore dell'attività subentrante dovrà comunicare al Comune, entro 60 giorni, la variazione ai fini della volturazione, ove necessario, della documentazione agli atti;
3. L'autorizzazione generale può essere sempre revocata dal Comune qualora venga accertato il mancato rispetto dei requisiti tecnico costruttivi e gestionali previsti per le fattispecie ;
4. In caso di inosservanza di quanto prescritto dalla autorizzazione generale verranno applicate le sanzioni previste dalla legge (art. 279 del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii)
5. Sono fatti salvi ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, o atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente.